



DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2020/2021

n. 13 del 18/01/2021

REGOLAMENTO D'ATENEEO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 240/2010

IL RETTORE

- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24-bis "Tecnologi a tempo determinato";
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il D. R. n. 153 del 20 aprile 2018 "Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma"
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 2 dicembre 2020;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 17 dicembre 2020;
- Ritenuto** necessario emanare il "Regolamento per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010";

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il "Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010" dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il "Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010" allegato al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2021

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

Allegato
D.R. n. 13 del 18/01/2021

REGOLAMENTO D'ATENEEO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 240/2010

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Attivazione della procedura di selezione e bando
- Art. 3 – Requisiti di ammissione
- Art. 4 – Commissione giudicatrice
- Art. 5 – Procedura di selezione
- Art. 6 – Contratto e rapporto di lavoro
- Art. 7 – Trattamento economico
- Art. 8 – Norme finali
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato ex art. 24 bis della Legge 240/2010 presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma, di seguito anche Ateneo o Università.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca anche nello svolgimento di progetti di ricerca nazionali ed internazionali finanziati da enti e organismi pubblici e privati. D'intesa con il responsabile del progetto di ricerca tale personale può intraprendere ricerche e studi e partecipare ad attività sperimentali. In caso si preveda attività clinica sarà necessaria la previa autorizzazione della Direzione del Policlinico già in fase di bando.

Art. 2 – Attivazione della procedura di selezione e bando

1. Le richieste per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato possono essere formulate dalle Facoltà Dipartimentali di riferimento o dalle Unità di Ricerca ed approvate dalla Direzione Ricerca Universitaria. La delibera della Direzione Ricerca Universitaria dovrà indicare tutti gli elementi utili alla predisposizione del bando di selezione ed indicare le risorse destinate a garantire la totale copertura economica e finanziaria della spesa comprensiva del trattamento accessorio e di ogni altro onere derivante dall'attivazione del contratto.
2. Il reclutamento avviene mediante espletamento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, cui viene data obbligatoriamente pubblicità, sia in italiano che in inglese, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. Il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale e deve contenere informazioni dettagliate relative alle specifiche funzioni da svolgere, ai diritti e doveri, al trattamento economico nonché ai requisiti di qualificazione richiesti, alle modalità, anche telematiche, ed al



termine di presentazione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, alla valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura di selezione.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento conseguito negli ordinamenti previgenti, o della Laurea Specialistica conseguita ai sensi D.M. 3/11/1999, n. 509, o di Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 22/11/2004, n. 270. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera analogo titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano e riconosciuto idoneo.

b) Particolare qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, rilevabile da precedente specifica esperienza lavorativa attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso amministrazioni pubbliche, aziende private o quale libero professionista e/o titolo universitario post lauream (scuole di specializzazione universitarie o dottorato di ricerca).

2. In alternativa sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso di laurea triennale ed esperienza lavorativa attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno 5 anni presso amministrazioni pubbliche, aziende private o quale libero professionista.

3. Nel computo dell'esperienza lavorativa il possesso di master universitari di I o II livello può essere considerato soltanto della durata massima di un anno.

4. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.

5. I requisiti specifici per l'ammissione, riferiti alla particolarità delle posizioni professionali di volta in volta richieste, e tutti gli altri requisiti sono individuati nel bando di selezione.

6. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta e/o in organizzazione e/o selezione del personale.

2. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.

3. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due



mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

4. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, se previsti.

Art. 5 – Procedura di selezione

1. La selezione potrà essere effettuata per esami o per titoli ed esami.

2. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli, se previsti, formalizzandoli nei relativi verbali ai fini di assegnare i relativi punteggi.

3. La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire tra le prove, qualora la selezione sia effettuata per esami, o tra i titoli e le prove qualora sia effettuata per titoli ed esami.

4. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nel bando di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.

5. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, potranno consistere nello svolgimento di prove teorico-pratiche.

6. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.

7. La data, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove saranno portati a conoscenza dei singoli candidati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, mediante comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università. La pubblicazione sul sito web dell'Università ha valore, a tutti gli effetti, come notifica, senza ulteriori formalità. La data di svolgimento del colloquio orale potrà altresì essere indicata direttamente sul bando di concorso. Anche in questo caso la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

8. Il candidato regolarmente convocato, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame, sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura di selezione.

9. I risultati delle valutazioni delle prove e dei titoli, ove previsti, saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

10. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.

11. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguiranno un punteggio totale pari a 60/100.



12. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente sommando, per ogni candidato, i punteggi conseguiti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 6 – Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro avrà una durata minima di 18 mesi e sarà prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile.

3. Il contratto di lavoro dovrà prevedere anche gli obiettivi attesi, declinati in termini annuali. Gli obiettivi attesi dovranno avere caratteristiche di semplicità, azionabilità, rilevanza, misurabilità.

4. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un quadrimestre e la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico/amministrativo dell'Università.

Art. 7 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico complessivo annuo lordo, ricompreso tra un importo minimo e massimo corrispondenti rispettivamente al trattamento attribuito al personale di categoria D – posizione economica 3 e di categoria D – posizione economica 6, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle Università, è stabilito nel bando di selezione in relazione alla qualificazione professionale e/o culturale, ed è così composto:

a) quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;

b) quota accessoria, di importo variabile, che verrà corrisposta annualmente sulla base della valutazione del conseguimento degli obiettivi previsti nel contratto di assunzione. Tale quota, anch'essa individuata a livello di bando di selezione, non potrà in ogni caso superare il 20% del trattamento economico complessivo.

2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo spettante, comprensivo della quota base e della quota variabile, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi di formazione/convegni ecc.) è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. A tal fine potranno esser utilizzati anche margini derivanti da diversi progetti di ricerca purché essi siano confluiti in un unico fondo di Ateneo e consentano di coprire l'intero onere contrattuale, inclusa la quota variabile di cui al precedente comma 1 lettera b) e tutti gli oneri a carico Ente.



Art. 8 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Università.